

## STATUTO

### GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMÌ

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORTE DEI MARMÌ LU VIA  
BARSANTI ANGOLO VIA ROMA 12/B

Numero REA: LU - 222692

Codice fiscale: 01864810468

Forma giuridica: CONSORZIO

#### Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-08-2015 - Statuto completo .....	2
--	---

**Allegato "B" dell'atto Rep.n. 758 Racc.n.569****"GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI"****1. DENOMINAZIONE**

Il Consorzio è denominato "GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI"

**2. SEDE**

Il Consorzio ha sede in Forte dei Marmi, Via Barsanti angolo Via Roma n. 12/B.

Gli uffici amministrativi del Consorzio sono in Massa, Via Pacinotti n. 14.

Gli uffici commerciali e di rappresentanza del Consorzio sono in Roma, Via Tuscolana n. 339.

**3. SCOPO E OGGETTO**

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Esso si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne l'efficienza fungendo da organismo di servizio.

3.1. In particolare il Consorzio ha per oggetto:

a) l'acquisto in comune di attrezzature e beni strumentali occorrenti ai consorziati,

b) la promozione della diffusione dei prodotti messi in vendita dei consorziati attraverso la creazione o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo,

c) promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, eliminando inutili intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati nei confronti dei fornitori di servizi (banche assicurazioni, eccetera),

d) tutelare e promuovere l'immagine dei mercati di Forte dei Marmi.

**4. DURATA**

La durata del Consorzio è fissata fino al 30 giugno 2033 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati da tutti i consorziati.

**5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI**

5.1. Il Consorzio è aperto all'adesione di altri imprenditori il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.

5.2. Possono entrare a far parte del Consorzio gli imprenditori esercenti attività di commercio su aree pubbliche e in sede fissa che, per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell'assemblea, alla proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.

5.3. Possono altresì essere ammessi, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, altri soggetti, pubblici o privati, che possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell'assemblea, alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.

5.4. Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

5.5. I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le di-

sposizioni del presente statuto e di accettarle integralmente, dovrà essere fatta sui moduli predisposti dal Consorzio.

5.6. Gli imprenditori, per poter entrare nel Consorzio, devono essere presenti con le loro attività nel Comune di Forte dei Marmi, fatto salvo per quelle attività che pongano in vendita prodotti che ad insindacabile giudizio dell'assemblea, siano mancanti e necessari alla proficua attuazione degli scopi statutari, fatto salvo anche per quegli imprenditori di cui all'allegato a.

5.6. L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa.

5.7. Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo comune nella misura e secondo le modalità previste nel successivo articolo 7.

#### 6. RECESSO ED ESCLUSIONE

6.1. E' ammesso il recesso per giusta causa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo e diviene efficace trenta giorni dopo la ricezione.

6.2. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. In caso di esclusione la quota di partecipazione rimane al Consorzio da suddividere in parti uguali per ogni consorziato.

6.3. E' anche motivo di esclusione porre in vendita prodotti con marchi di fabbrica contraffatti, andando a ledere il buon nome del Consorzio, ove non vi sia una comprovata buona fede del consorziato: è consentita invece l'esposizione e la vendita di indumenti dismessi alle seguenti condizioni:

- integrità di tutte le componenti costruttive quali tessuto, cuciture, fodere, bottoni, fibbie, eccetera, preventiva sanificazione e lavaggio del capo,
- messa in piega dei capi secondo i modelli,
- confezionamento con evidenziazione delle taglie,
- non è consentita l'esposizione e la vendita di prodotto libero (sfuso).

6.4. In caso di recesso per giusta causa il consorziato ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione. L'importo della quota di liquidazione sarà quella spettante alla data della presentazione di domanda di recesso, tuttavia questa non potrà in ogni caso essere superiore all'entità del contributo iniziale.

6.5. E' motivo di esclusione rifiutarsi di partecipare alle convenzioni concluse in nome e per nome del Consorzio.

6.6 E' fatto divieto all'associato del Consorzio di aderire ad altro organismo, Consorzio od associazione avente identico scopo.

La formale adesione ad altro organismo comporterà l'automatica decadenza dal ruolo di membro associato dal Consorzio.

E' facoltà dell'associato escluso esporre al Consiglio Direttivo le ragioni del proprio comportamento.

Se il Consiglio Direttivo riterrà accettabili tali motivazioni convocherà entro 30 (trenta) l'assemblea generale degli iscritti a cui sottoporrà il caso.

L'assemblea deciderà a maggioranza con voto segreto se riammettere o meno l'associato decaduto.

La decisione assunta dall'assemblea sarà irrevocabile.

#### 7. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI

7.1. Il fondo consortile iniziale e fissato nell'importo pari alla somma dei contributi iniziali dei consorziati.

7.2. La quota di partecipazione di ciascun consorziato é espressa da un contributo iniziale al fondo consortile stabilito nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun consorziato.

7.3. Per i nuovi consorziati il contributo iniziale può essere annualmente adeguato dal Consiglio Direttivo.

Il contributo iniziale deve essere versato al momento dell'ingresso del consorziato.

7.4. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del Consorzio mediante un contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

7.5. L'assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.

7.6. Il singolo associato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

7.7. E' fatto obbligo ai consorziati partecipare a tutte le convenzioni concluse in nome e per nome del Consorzio con enti o fornitori.

#### 8. ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei consorziati,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente e il Vicepresidente,
- d) il Collegio dei Revisori.

#### 9. ASSEMBLEA

9.1. L'assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun delegato può avere più di tre deleghe.

9.2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.

9.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

9.4. L'assemblea è competente a:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, i membri del Collegio dei Revisori,
- b) determinare i loro compensi,
- c) approvare il bilancio,
- d) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili,
- e) nominare i liquidatori determinandone i poteri,
- f) deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sull'ammissione di nuovi consorziati e sull'esclusione,
- g) deliberare sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

9.5. All'assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'assemblea della società a responsabilità limitata.

10. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da 6 (sei) membri, tutti eletti dalla assemblea, fra i consorziati o loro mandatari.

10.2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10.3. Il Consiglio Direttivo è competente a:

- a) predisporre il bilancio,
- b) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale in conformità alle disposizioni del presente statuto,
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi.

10.4. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

11.1 Il Presidente e il Vicepresidente, eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.

Egli è competente a:

- a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte,
- b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio,
- c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo,
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili,
- e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo,
- f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

11.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiun-

que, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### 12. COLLEGIO DEI REVISORI

12.1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri eletti dall'assemblea che nomina anche il Presidente del Collegio.

12.2. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle società per azioni.

#### 13. BILANCIO

13.1. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori e all'approvazione dell'assemblea dei consorziati entro il 15 marzo. Il bilancio dovrà essere depositato entro due mesi, a norma dell'articolo 2615-bis Codice Civile.

#### 14. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche del presente statuto l'assemblea delibera con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

#### 15. SCIoglimento

15.1. In caso di scioglimento del Consorzio l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

15.2. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in parti uguali.

#### 16. CLAUSOLA ARBITRALE

16.1. Tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci e da o contro i liquidatori, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Massa Carrara.

Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dal Consiglio della Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.lg. 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

F.to: Ceccarelli Andrea

Domenico Pallottino Notaio.

